# PROTOCOLLO SICUREZZA A.S. 2021-22

## APPENDICE AL REGOLAMENTO D'ISTITUTO IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2

IN OTTEMPERANZA AL PIANO SCUOLA 2021/22 - DOCUMENTO PER LA PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE, EDUCATIVE E FORMATIVE IN TUTTE LE ISTITUZIONI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022

E AL PROTOCOLLO DI INTESA 14 AGOSTO 2021 PROT.21 PER GARANTIRE L'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19

## IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

**VISTO** il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

**VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;

**VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

**VISTO** il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

**VISTO** il Piano Scuola 2021-22 "Documento di pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione" m_pi. Prot. 2657 6-8-2021

**VISTO** il Protocollo d'Intesa del Ministero dell'Istruzione del 14 agosto 2021 per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del COVID-19 (anno scolastico 2021/22);

**VISTO** il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS CoV 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia"

**VISTA** la Circolare n. 36254 dell'11 agosto 2021 del Ministero della Salute "Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-COV-2 in Italia ed in particolare della variante Delta;

**VISTO** il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;

**VISTO** il Decreto Legge 06 Agosto 2021 N. 111;

**VISTO** il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;

VISTO il Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico

VISTA la circolare prot. 2357 del 2-8-2021 Assessorato Regionale Sicilia Istr. e from. prof. “Indicazioni operative per l’avvio dell’a.s. 2021/22”;

VISTA la Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34) del Ministero dell’istruzione;

**VISTO** il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;

**VISTO** il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;

**VISTO** il Documento di Valutazione dei Rischi di istituto;

**VISTA** l’integrazione al DVR di Istituto – Rischio biologico da Covid-19:

**VISTO** il Documento di Valutazione dei Rischi di istituto;

**VISTA** la circolare prot. 2541 dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione professionale “Ulteriori indicazioni operative per l’avvio dell’a.s. 2021/2022 – Seguito a circolare assessoriale n. 2357/02.08.21”

**VISTA** la circolare prot. 953 del 09.09.21 del Ministero dell’Istruzione “Indicazioni in merito alle modalità di controllo semplificato del possesso della certificazione verde covid-19 in corso di validità del personale docente e ATA”.

**VISTA** la circolare prot. n. 24564 del 07.09.21 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia “Avvio dell’a.s. 2021/22 – Indicazioni organizzative di sicurezza”.

**CONSIDERATE** le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico;

**CONSIDERATE** le Raccomandazioni ad interim N.19/2020, N. 58/2020, N. 11/2021, N. 12/2021 pubblicate dall’Istituto Superiore di Sanità

**CONSIDERATO** il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche”, INAIL 2020

**CONSIDERATO** il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 dell’Istituto;

**CONSIDERATA** l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;

**CONSIDERATA** l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

**CONSIDERATA** l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;

**ACQUISITO** i parere favorevole del RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione) dell’Istituto

**SENTITA** la RSU di istituto

**DELIBERA**

l’approvazione del presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l’anno scolastico 2021/2022.

## Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare nei plessi scolastici dell’Istituto per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività del Polo

Statale di Istruzione Secondaria Superiore **"P. Mattarella"** con sede a Castellammare del Golfo (TP) nella via Fleming n° 19, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente.

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato dal Consiglio d'Istituto, l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso del Dirigente scolastico e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

3. Il presente Regolamento ha validità per l'anno scolastico 2021/2022 e può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.

4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare all'irrogazioni di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le studentesse e gli studenti con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

## Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione

1. Il Dirigente scolastico consegna, invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità scolastica anche attraverso la diffusione sui canali web dell'istituo, il presente Regolamento e ne dà informazione a chiunque entri all'interno degli ambienti scolastici, anche attraverso l'affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate. Il presente Regolamento è pubblicato anche sul sito web istituzionale della scuola.

2. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Servizio di prevenzione e protezione nella figura del suo Responsabile qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti e di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o il referente Covid di istituto, dell'eventuale presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante la permanenza in istituto o della presenza di eventuali sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto.

3. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa all'organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi, e delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici, affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento. In particolare, il DSGA dopo aver redatto apposito cronoprogramma da consegnare a ciascun collaboratore scolastico, organizzerà il lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici affinché:

a) assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;
b) sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre;
c) garantiscano l'adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone;
d) curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione della avvenuta pulizia;
e) collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti.
f) Compilino giornalmente il registro delle pulizie per le aree di lavoro di propria competenza.
g) Ove si rendesse necessario, effettuino, secondo quanto disposto dal Dirigente scolastico o dai suoi delegati, la misurazione della temperatura corporea delle studentesse e degli studenti sia all'ingresso degli edifici scolastici che durante la loro permanenza all'interno dei plessi scolastici.

## Art. 3 - Regole generali

1. **A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico- ASACOM. ecc), ai genitori e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici interni della scuola è fatto obbligo**, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di:

a) essere muniti delle Certificazioni verdi COVId-19 ( EU Digital Covid-19 Certificate) da esibire al personale incaricato al controllo della validità del GREEN PASS

b) se sprovvisto di Certificazione verde COVID-19, effettuare tampone molecolare o rapido con esito negativo, nelle 48 ore precedenti all'accesso nei locali scolastici

c) Indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente Regolamento e nei suoi allegati;

d) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;

e) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità) e, in particolare, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune.

2. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.

## Art. 4 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola

1. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica.

2. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.

3. L'ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID-19 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all'indirizzo della scuola (tpis008004@istruzione.it) della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

4. È istituito e tenuto presso le reception delle sedi dell'Istituto un Registro degli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla scuola, compresi i genitori delle studentesse e degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.

5. L'accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato al possesso della **certificazione verde Covid-19,** alla registrazione dei dati di cui all'articolo precedente e alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000,

- di essere a conoscenza dell'obbligo previsto dall'art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs.

- 81/2008 di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19,

provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni

- precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l'autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- di aver provveduto autonomamente, prima dell'accesso agli edifici dell'Istituto, alla rilevazione della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C;
- di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell'isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;
- di non avere familiari o conviventi risultati positivi al COVID-19;
- di aver compreso e rispettare tutte le prescrizioni contenute in questo Regolamento.

6. Nei casi sospetti o in presenza di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, il personale scolastico autorizzato può procedere, anche su richiesta della persona interessata, al controllo della temperatura corporea tramite dispositivo scanner senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente.

7. È comunque obbligatorio:

- Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;
- Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).

8. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano all'interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all'accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

## Art. 5 - Il ruolo delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, le studentesse e gli studenti sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che transitano verso l'ultima fase dell'adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità definite persino nel Codice Penale, partecipando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus.

2. Le studentesse e gli studenti devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. La Scuola dispone di termometri e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie, ma anche a campione all'ingresso a scuola.

3. Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate

all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.

4. Per tutto l'anno scolastico 2021/2022 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente scolastico o dell'insegnante interessato. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgono in videoconferenza su richiesta dei genitori da inoltrarsi via mail al docente.

5. Nel caso in cui le studentesse e gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, la guardia medica o il Numero verde regionale.

6. Le specifiche situazioni delle studentesse e degli studenti in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla Scuola in forma scritta e documentata.

## Art. 6 – Individuazione di percorsi differenziati durante le attività didattiche

1. Gli edifici scolastici dell'Istituto in tutti i plessi sono dotati di ingressi e uscite diverse; ogni classe sarà identificata tramite un cartello di colore diverso al fine di gestire in maniera più efficace l'applicazione delle misure di sicurezza contenute in questo Regolamento, il tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti misure da adottare.

2. A tutte le classi sono assegnati dei canali di ingresso e di uscita, indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, attraverso i quali le studentesse, gli studenti delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita.

3. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativi ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.

4. Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l'aula assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all'interno degli edifici della scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina:

- Nei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe solo se accompagnati dall'insegnante;
- Negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell'edificio scolastico su espressa richiesta di un componente del personale della Scuola;
- Ai servizi igienici;

5. Gli intervalli si svolgeranno all'interno della propria classe. È consentito togliere la mascherina solo per il tempo necessario per consumare la merenda o per bere.

## Art. 7 - Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti per le lezioni

1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l'ingresso negli edifici scolastici è di norma consentito 5 minuti prima dell'inizio della lezione. In caso di arrivo in anticipo, le studentesse e gli studenti devono attendere il suono della campana di ingresso nelle apposite aree di attesa individuate negli spazi esterni degli edifici rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina all'interno di tali aree di attesa contraddistinte da idonea segnalazione con cartellonistica.

2. Al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti devono raggiungere le aule didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico di un metro. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. Le studentesse e gli studenti che arriveranno a scuola dopo l'orario di inizio delle lezioni entreranno dall'ingresso principale e sosteranno nelle aree individuate dal personale scolastico di vigilanza che ne registreranno il nominativo. Gli stessi saranno ammessi in aula nella seconda ora di lezione. Il ritardo sarà registrato dal docente della seconda ora nel registro elettronico e verrà computato nel monte ore complessivo.

3. Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio banco senza togliere la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto.

4. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, avverranno dai percorsi individuati seguendo la segnaletica di ingresso in senso inverso, senza togliere la mascherina e rispettando il distanziamento fisico. Le classi usciranno progressivamente rispettando i gruppi individuati dalla cartellonistica colorata a cominciare da quella più prossima all'uscita, evitando di occupare contemporaneamente gli spazi comuni e comunque prestando attenzione a situazioni a rischio di affollamento.

## Art. 8 - Ricevimento dei genitori

Fino a nuove disposizioni, o fino al termine dell'emergenza sanitaria, sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità, su disposizione del Dirigente scolastico o su richiesta dei docenti interessati. Gli incontri informativi individuali tra docenti e genitori si svolgono in videoconferenza su richiesta del consiglio di classe o dei genitori tramite registro elettronico o segreteria.

## Art. 9– Uso dei parcheggi interni degli edifici scolastici

1. L'accesso alle automobili nei parcheggi interni dell'Istituto non è consentito per favorire le operazioni di ingresso delle studentesse e degli studenti in piena sicurezza. E' consentito il parcheggio dei motorini all'interno delle aree di pertinenza della scuola.
2. Le disposizioni sull'accesso e il parcheggio dei motorini nelle aree dedicate è regolamentata dalle disposizioni contenute nel regolamento di istituto.
3. All'ingresso, dopo aver parcheggiato il motorino rispettando gli appositi spazi singoli, gli studenti dovranno accedere nelle classi dai percorsi dedicati, come gli studenti che giungono a piedi, secondo le disposizioni impartite da apposite circolari o da comunicazioni per le vie brevi. Anche nel parcheggiare i motorini gli studenti devono rispettare il distanziamento dai motorini vicini.
4. All'uscita, gli studenti che devono lasciare la scuola in motorino, si recheranno al parcheggio solo dopo essere defluiti all'esterno assieme ai propri compagni in fila ordinata. Seduti sui propri motorini dovranno attendere fino alla fine del deflusso pedonale dell'ultimo turno di uscita, prima di spostarsi a motore spento fino al cancello.
5. È vietato attardarsi anche a motore spento dentro i locali della scuola e davanti al cancello, ostacolando il deflusso o la libera circolazione nella pubblica via.
6. Eventuali inosservanze delle presenti disposizioni e delle disposizioni generali che regolamentano l'uso dei motorini e del parcheggio, oltre a essere considerate quali inosservanze disciplinari e dunque sanzionati, comporteranno, se gravi o reiterate, l'interdizione permanente dell'accesso con motorino dell'alunno.

## Art. 10 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche

**Nelle aule e nei laboratori**

1. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, studenti e insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre. La distanza fra l'area della cattedra e gli alunni deve essere di almeno 2 metri.
2. Anche durante le attività didattiche o sportive che si svolgono in ambienti esterni, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione.

3. All'interno delle aule didattiche e dei laboratori è individuata la "zona cattedra" entro cui sono posizionati la cattedra/banco del docente, la lavagna, la LIM e gli altri strumenti didattici di uso comune, delimitata da una distanza minima di 2 metri dai primi banchi.
4. Il corretto posizionamento dei banchi e delle sedie è indicato da apposita segnaletica colorata sul pavimento. La posizione di banchi e sedie non deve essere modificata per alcun motivo. Nel caso di spostamento accidentale, sarà cura di ogni studente ripristinare subito la corretta posizione indicata nel pavimento.
5. Il docente vigilerà costantemente che tali posizioni siano sempre rispettate, controllando all'inizio di ogni lezione la correttezza del layout della classe e del rispetto di tutte le norme di prevenzione e di igiene (posizione degli zaini, del materiale didattico, condizione dei cestini per la raccolta differenziata ecc.).
6. È vietato agli studenti cambiarsi di posto durante le attività didattiche, ovvero occupare anche temporaneamente un banco libero precedentemente occupato, nella stessa giornata, da un compagno di classe.
7. Il docente svolge la lezione all'interno della zona cattedra, mantenendosi alla distanza minima di 2 metri dagli studenti (con riferimento al banco più prossimo alla cattedra). Non è consentito all'insegnante avvicinarsi agli studenti se non per brevi momenti.
8. - Durante il movimento per raggiungere la zona cattedra o per uscire e rientrare in aula o in laboratorio, anche i compagni di classe, le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina. Pertanto, è bene che la mascherina sia sempre tenuta a portata di mano.
9. Il docente dovrà chiamare alla lavagna un solo studente per volta e concedere il permesso di uscire dall'aula per ragioni valide e giustificate a un solo studente alla volta.
10. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per almeno 5 minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. Al termine della lezione, l'insegnante individua gli studenti seduti vicino alle finestre per aprire le finestre e richiuderle una volta trascorso il tempo necessario. Se le condizioni atmosferiche lo consentono, le finestre dovranno essere mantenute sempre aperte. Si raccomanda di tenere anche le porte delle aule aperte, se le attività didattiche possono svolgersi senza disturbo.
11. Fa parte della cura educativa dei docenti sensibilizzare gli alunni ad una corretta igiene personale, ed in particolare delle mani, evidenziando la necessità di non toccarsi il volto, gli occhi, come comportarsi in caso di starnuto o tosse ecc. e dando i giusti consigli. È necessario anche richiamare l'attenzione degli alunni sulla cartellonistica disponibile e sulla segnaletica orizzontale.
12. I docenti avranno cura di tenere aggiornato il **registro elettronico** con tempestività, specie nelle parti che riguardano la presenza, le entrate posticipate, i ritardi, le uscite anticipate ecc. anche per rispondere alle esigenze di tracciamento dei contatti di alunni e docenti, previsto dal Rapporto ISS COVID-19 n. 58. Gli studenti entrati alla seconda ora o in ritardo avranno cura di segnalare subito al docente la circostanza, per la corretta e tempestiva compilazione del registro elettronico.
13. È vietato portare torte e altri cibi o bevande da condividere, fare festicciole e piccoli eventi similari in classe.
14. Non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di

abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che le studentesse e gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.

15. Al cambio dell'ora i docenti avranno cura di igienizzare preventivamente il banco o cattedra, la sedia e altri oggetti (tasti del computer, materiale didattico) che dovranno utilizzare a loro volta.
16. I docenti richiameranno immediatamente i loro alunni in caso di comportamenti non adeguati alle regole anti Covid, registrando con apposite note disciplinari condotte gravi o reiterate non rispettose del presente regolamento, in conformità alle disposizioni del Regolamento sulla disciplina in vigore. I docenti segnaleranno tali comportamenti al Dirigente.

**In palestra**

Per lo svolgimento dell'attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il CTS distingue in base al "colore" con cui vengono identificati i territori in relazione alla diffusione del contagio:

Nelle "zone bianche" le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere

privilegiate le attività individuali; in "zona gialla e arancione" si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale.

In palestra gli studenti possono togliere la mascherina durante le attività sportive, le quali possono essere svolte solo in presenza del docente o dei collaboratori scolastici che assicurino costante vigilanza. Sono ammesse solo attività sportive che non comportino assembramenti o distanziamento inferiore a 2 metri. Saranno pertanto privilegiate attività individuali e non sarà possibile, fino a nuove disposizioni, effettuare giochi e sport di squadra.

È consigliato agli studenti riporre in una sacchetto isolata nello zaino gli indumenti utilizzati per l'attività sportiva.

In palestra e negli altri impianti sportivi, gli studenti devono le indicazioni dell'insegnante per accedere agli spogliatoi a piccoli gruppi in modo da mantenere il distanziamento.

Negli spogliatoi occorre lasciare gli effetti personali in modo distanziato.

Negli spogliatoi, nei servizi igienici e negli altri spazi di pertinenza della palestra la presenza degli alunni deve essere sempre contingentata secondo la capienza massima possibile nel rispetto dei limiti del distanziamento di almeno 1 metro. In questi locali deve essere mantenuta la mascherina.

**In altri locali**

**1.** Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi e segnalatori di posizione, gli insegnanti e gli studenti sono comunque tenuti a rispettare il distanziamento fisico interpersonale.

**Nei tragitti e nelle aree comuni**

2. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, auditorium, laboratori e locali in cui svolgere attività didattiche specifiche, gli studenti e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2. Devono anche rispettare la segnaletica verticale e orizzontale.
3.

## Art. 11- Cambio dell'ora

4. Durante il cambio dell'ora gli studenti devono mantenere la loro postazione al proprio banco, rispettando sempre il distanziamento. Non devono per alcuna ragione abbandonare l'aula o

accedere ai corridoi senza la presenza e autorizzazione del docente.

5. Per quanto riguarda gli obblighi di vigilanza di docenti e collaboratori scolastici, si rimanda a quanto prescritto nello specifico regolamento Si raccomanda ai docenti di non indugiare nel raggiungere la propria classe e, nel caso di ingresso non a prima ora, essere presenti a scuola 5

minuti prima dell'inizio della lezione, aspettando l'uscita del collega dall'aula per l'immediato avvicendamento.

## Art. 12 Ricreazione e uso spazi comuni

1. Durante la ricreazione gli studenti restano in aula al loro posto. È consentito togliere la mascherina solo per il tempo necessario per consumare la merenda o per bere, mantenendo il distanziamento.
2. Il docente dell'ora che precede la ricreazione rimarrà nella classe a vigilare sul corretto comportamento degli alunni fino alla fine della ricreazione.
3. La vigilanza non si intende limitata ai propri alunni ma estesa a tutti gli alunni che si trovino in prossimità del docente o che possono essere osservati anche a distanza dal docente.
4. Durante l'intervallo i **collaboratori scolastici** vigileranno nelle aree di propria competenza, secondo il **piano delle attività** predisposto dal DSGA, intervenendo con sollecitudine in tutti i

casi in cui ravvisino la necessità, e segnalando tempestivamente al Dirigente o ai suoi delegati ogni anomalia.

## Art. 13- Accesso ai servizi igienici

1. L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere superata la capienza degli stessi. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, i quali regolano il turno di accesso e indicano il numero massimo di persone che possono restare in attesa. Prima di entrare in bagno è necessario lavare le mani con acqua e sapone.

2. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine. Prima di uscire, lava nuovamente le mani con acqua e sapone.

3. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente documento.

4. Al fine di limitare assembramenti, l'accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi igienici sarà consentito sia durante gli intervalli che durante l'orario di lezione, previo permesso accordato dall'insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste, anche alla luce di un registro quotidiano delle uscite che i docenti condividono. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali.

## Art. 14 Alunni con disabilità, DSA, BES

Particolare attenzione è riservata alla relazione con gli alunni disabili, con DSA, con bisogni educativi speciali. L'inclusione dovrà essere il principio ispiratore di ogni attività didattica nel rispetto delle esigenze e del percorso formativo di ciascun alunno.

Dovranno essere attivati da parte dei Consigli di classe, dei coordinatori, dei singoli docenti tutte le misure previste dalla normativa, nonché i PDP, per una offerta formativa quanto più possibile adeguata alle singole esigenze.
I docenti indosseranno la mascherina chirurgica e altri eventuali DPI (ad es. visiera, guanti, mascherina FFP2) sotto ulteriori indicazione delle Autorità Sanitarie.

Si richiama la necessità di disporre, ove non sia possibile garantire il reciproco distanziamento, l'uso costante e l'eventuale potenziamento dei DPI da parte del personale, docente e non docente, addetto alla cura e all'assistenza (alla comunicazione ed igienico-personale) dello studente disabile, in particolare nei casi in cui quest'ultimo sia esentato dall'uso della mascherina; di assistere e tutelare particolarmente lo studente disabile nelle circostanze a rischio di possibile aggregazione collettiva.

## Art. 15 - Riunioni ed assemblee

1. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale della scuola devono svolgersi all'interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento.

2. Durante tali riunioni le persone presenti possono togliere la mascherina purché sia rispettato con attenzione il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro.
3. È comunque consigliato lo svolgimento di tali riunioni in videoconferenza. In particolare le riunioni degli Organi collegiali possono essere convocate dal Dirigente scolastico nel rispetto del vigente Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali in videoconferenza.
4. Per tutto l'anno scolastico 2020/2021 sono sospese le assemblee di Istituto delle studentesse e degli studenti e le assemblee dei genitori. È confermata la possibilità di svolgere le assemblee di classe degli studenti in orario di lezione, nella scrupolosa osservanza delle norme previste nel presente Regolamento.
5. Durante le assemblee di classe, i rappresentanti di classe delle studentesse e degli studenti o i loro sostituti possono prendere posto nelle aree didattiche delle aule, mantenendo tra loro la distanza fisica di almeno 1 metro. Le studentesse e gli studenti possono partecipare all'assemblea togliendo la mascherina e adottando le stesse precauzioni previste per le attività didattiche in aula in presenza dell'insegnante.

## Art. 16 - Precauzioni igieniche personali

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.
2. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.
3. Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che le studentesse e gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.

## Art. 17 - Pulizia e sanificazione della scuola

È necessario assicurare la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato.
Nel piano di pulizia occorre includere almeno:
- gli ambienti di lavoro e le aule;
- le palestre;
- le aree comuni;
- i servizi igienici e gli spogliatoi;
- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;
- materiale didattico e ludico;
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).

L'attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal cronoprogramma o, in maniera puntuale ed a necessità, in caso di presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus. In questo secondo caso, per la pulizia e la igienizzazione, occorre tener conto di quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020. Inoltre, è necessario disporre la pulizia approfondita di tutti gli istituti scolastici, avendo cura di sottoporre alla procedura straordinaria qualsiasi ambiente di lavoro, servizio e passaggio.
In tal senso, le istituzioni scolastiche provvederanno a:
• assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020;
• utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del documento CTS del 28/05/20;
• garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;
• sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi, attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni.

1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.

2. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia e alla sanificazione con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di sodio ipoclorito (candeggina) all'1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.

3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detergenti con etanolo al 70%.

4. Le tastiere dei distributori automatici sono disinfettate prima dell'inizio delle lezioni, alla fine di ogni intervallo e alla fine delle lezioni. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettate dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata con i detergenti spray disponibili accanto alle postazioni. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico sono disinfettate alla fine di ogni lezione. Le tastiere e i mouse dei computer a

disposizione degli insegnanti sono disinfettati solo al termine delle lezioni, ma vanno utilizzati con i guanti in lattice monouso disponibili accanto alla postazione.

5. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente.

6. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche e guanti monouso. Dopo l'uso, tali dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto utilizzando gli appositi contenitori.

La questione dell'areazione dei locali si traduce in due questioni sostanziali:

- come arieggiare?
- per quanto tempo?

L'immagine seguente consente di valutare i tempi indicativi necessari per il ricambio d'aria di un locale, inrelazione alla tipologia di finestre, all'apertura delle porte e ai tempi di apertura.

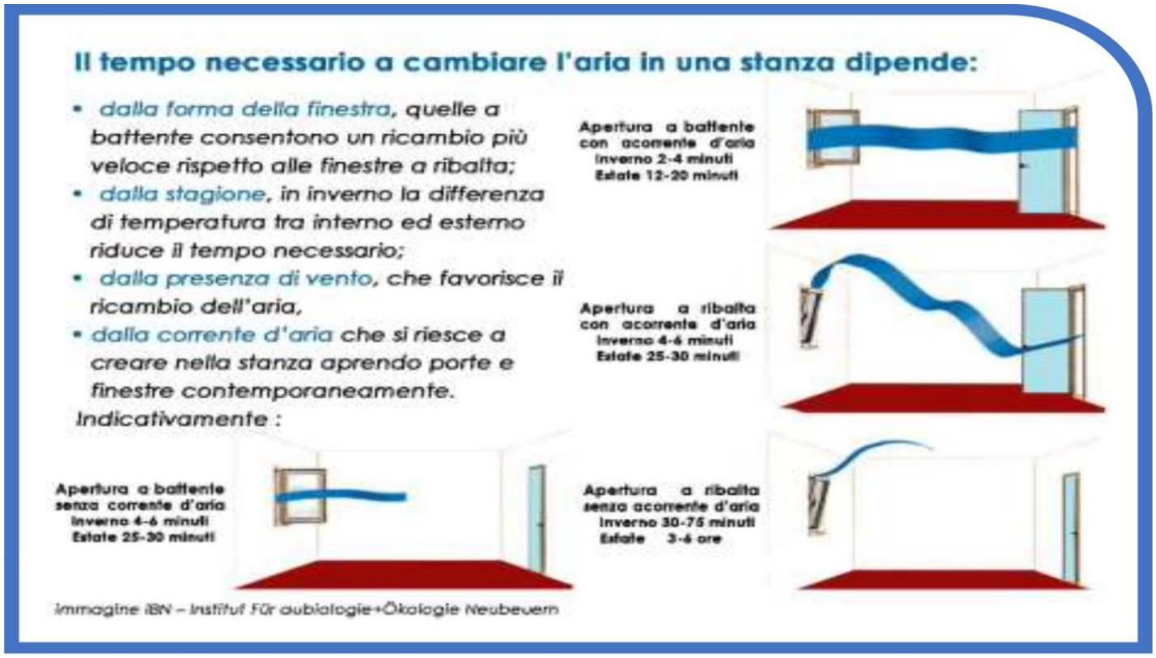


In sostanza, a seconda delle condizioni di arieggiamento (porta aula aperta o chiusa e finestre corridoioaperte o chiuse), si possono determinare tre diverse modalità di areazione delle aule:

1 - Areazione con porta chiusa
2 - Areazione con porta aperta e finestre corridoio chiuse
3 - Areazione con porta aperta e finestre corridoio aperte

Occorre tenere a mente: al fine di realizzare la diluizione dell'eventuale carica virale presente, aprire la porta dell'aula serve a creare una corrente d'aria che consente il ricambio dell'aria stessa nell'aula. Devono al contempo essere aperte le finestre del corridoio prospiciente l'aula, per consentire l'espulsione all'esterno dell'aria proveniente dall'aula. In caso contrario l'aria viziata rimarrebbe in circolo, senza diluirsi,e potrebbe rientrare nell'aula.

**Una *check-list* per arieggiare le aule**

Dai due documenti citati di ENEA e UFSP, è possibile trarre la seguente *check-list* per regolare l'areazione delle aule. Si tratta, ovviamente, di suggerimenti ampiamente rivedibili.

1. Arieggiare molto il mattino e il pomeriggio, prima delle lezioni, per iniziare con una qualità dell'aria uguale a quella esterna.
2. Arieggiare lungo tutta la giornata, aprendo le finestre regolarmente, per non meno di 5 minuti, più volte al giorno e con qualsiasi tempo, ad ogni cambio insegnante, durante l'intervallo e dopo la pulizia dell'aula.
3. Con temperatura mite (ed ambiente esterno non eccessivamente inquinato dai gas di scarico delle auto) tenere le finestre per quanto possibile sempre aperte.
4. Arieggiare aprendo sempre le finestre completamente.
5. Con finestre apribili sia ad anta battente che a ribalta, aprire sempre a battente perché il ricambio d'aria è maggiore.
6. Per rinnovare l'aria più velocemente, creare una corrente d'aria aprendo la porta dell'aula e le finestre, sia in aula che nel corridoio. Altrimenti, se non è possibile aprire le finestre del corridoio, arieggiare tenendo chiusa la porta dell'aula e

7. ricordare che così occorre più tempo per il ricambio d'aria.
8. Ricordare che il tempo di ricambio aria è minore se l'aula è vuota.
9. Non porre oggetti sul davanzale interno delle finestre, assicurando così un'apertura semplice ecompleta.
10. Liberare il più possibile l'aula da mobilio, oggetti, indumenti. In tal modo aumenta la cubatura d'ariadisponibile nel locale.
11. Creare un piano di azione per decidere chi fa cosa, segnando su un calendario settimanale modi, tempie responsabilità e facendo partecipare tutta la comunità scolastica.

## Art. 18 - Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto

1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una diagnosi di COVID-19, la persona interessata deve darne notizia al Dirigente scolastico o a uno dei suoi collaboratori, deve essere immediatamente accompagnata all'interno di un ambiente appositamente individuato per l'emergenza e si deve provvedere al suo immediato rientro al proprio domicilio. Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, il personale incaricato alla sua vigilanza deve mantenere una distanza minima di 2 metri.

2. Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, la Scuola convoca a tale scopo un genitore o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Inoltre, la Scuola avverte le autorità sanitarie competenti o i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

3. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola secondo l'iter procedurale previste dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda).

4. La presenza di un caso confermato determinerà anche l'attivazione da parte della Scuola, nella persona del referente Covid individuato dal Dirigente Scolastico, di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.

5. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del virus e della malattia prevedano, con apposita determina del Dirigente scolastico, l'allontanamento dalle lezioni in

presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il via, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico.

6. Nel caso in cui le misure di prevenzione e contenimento prevedano l'esonero dalle attività didattiche in presenza di uno o più docenti, sulla base delle indicazioni fornite dal Medico competente o dalle altre autorità sanitarie, i docenti interessati attiveranno per le classi a cui sono assegnati le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, per tutta la durata degli effetti del provvedimento di esonero, sulla base di un calendario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico.

## Art. 19 - Gestione dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti fragili

1. Per lavoratori fragili si intendono i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque

da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. L'individuazione del lavoratore fragile è effettuata dal medico competente su richiesta dello stesso lavoratore.

2. Per studentesse e studenti fragili si intendono le studentesse e gli studenti esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

## Art. 20 – Attività di formazione e informazione

Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente Scolastico assicurerà adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, al personale docente e non docente, da realizzare on line (sito web scuola o webinar dedicato) e anche materiale informativo ben visibile nei principali ambienti dell'istituto.

È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell'epidemia.

Si precisa che il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti, per tutto il personale scolastico addetto alle emergenze, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, ove previsto dalla legislazione vigente, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza/antincendio, al primo soccorso).

## Art. 21 – Revisione regolamento

Il presente regolamento e i suoi allegati può essere oggetto di futuri aggiornamenti, modifiche e integrazione, in relazione alle esigenze organizzative nonché in relazione alla emanazione di specifiche ed ulteriori disposizioni impartite dalle autorità competenti. Tale attività di aggiornamento sarà formalizzata dal Datore di lavoro con il supporto del Comitato di istituto delegato della gestione del COVID-19.

## Art. 22 - Monitoraggio e controllo

Chiunque accede all'interno dei locali scolastici, è tenuto ad esibire all'ingresso la certificazione verde COVID -19 all'operatore incaricato del controllo.
All'interno dell'Istituto opera un Comitato "antiCovid", con compiti consultivi, di controllo e monitoraggio sull'attuazione delle norme anticontagio, anche con il coinvolgimento dei soggetti coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19. Tale Comitato è presieduto e convocato dal Dirigente Scolastico.